

Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n.11/6457/2017

OGGETTO: COMUNE DI MARENTINO – VARIANTE PARZIALE N.3 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Marentino, con deliberazione del C.C. n. 3 del 08/03/2017, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con Nota in data 21/03/2017 (pervenuto con il 23/03/2017) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP- 09/2017);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 08/03/2017 di adozione della Variante parziale n. 3;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 3, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a ridistribuire le volumetrie edificabili e ricollocare le aree a Servizi alla residenza nell'ambito contraddistinto dalla acronimo *Frp Monplaisir*, senza alterare i principali parametri urbanistici previsti (SUL e superficie territoriale) predisponendo, successivamente alla Variante in questione, un Piano Particolareggiato di attuazione; viene inoltre previsto l'ampliamento delle categorie di destinazione d'uso ammissibili;

preso atto che il Comune di Marentino è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali ha ritenuto di non esprimere alcun parere;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino 147-5858/2017 del 21/04/2017

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Marentino con deliberazione C.C. n. 3 del 08/03/2017, le seguenti osservazioni:
 - prendendo atto che le aree prescelte per i nuovi insediamenti, come emerge carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, sono in classe II con la presenza di una frana quiescente, evidenziata dalla Relazione geologica allegata alla Variante, si chiede di integrare la Scheda d'area con le prescrizioni indicate nella suddetta Relazione;
 - gli interventi proposti finalizzati a rendere "commercialmente" più interessante il reimpiego delle volumetrie esistenti anche con la rilocalizzazione delle cubature, in prossimità della Villa, sono migliorativi, rispetto alle previsioni del Piano vigente, rimane però un intervento in un contesto fragile dal punto di vista paesaggistico/ambientale, come emerge anche dalla Relazione di approvazione del Piano vigente della Regione Piemonte, per questo si suggerisce a titolo di apporto collaborativo, anche per governare meglio le previsioni di Piano, affiancare il Piano Particolareggiato con la Valutazione Ambientale Strategica;
2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Marentino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 26/04/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale